

**CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA**

Art. 19 (Codice penale militare di guerra)

Occupazione militare. Corpi di spedizione militare

Nel caso di occupazione militare di territori oltre i confini dello Stato, sia per ragioni di guerra, sia per altro motivo, il comandante delle forze armate nazionali di occupazione, per provvedere alle necessita' inerenti a tale condizione, ha il potere di emanare bandi.

Fuori del caso preveduto dal comma precedente, il comandante di un corpo di spedizione all'estero, per tutela di connazionali ivi residenti, o per un'azione comune con le forze armate di uno Stato alleato, o per altro motivo, ha il potere di emanare bandi durante il soggiorno del corpo all'estero, e per le materie per le quali non provvedono il presente codice e le altre leggi penali militari di guerra.

Versione in vigore dal 6 maggio 1941 secondo Normattiva, non più in vigore dal 3 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Primo — Della legge penale militare di guerra, in generale
Titolo	Secondo — Comandante supremo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
[https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/
codice-penale-militare-di-guerra-art-19-occupazione-
militare-corpi-di-spedizione-militare/versione/0](https://ratiolegis.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-19-occupazione-militare-corpi-di-spedizione-militare/versione/0)



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it